



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l’articolo 3, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport, finalizzato a far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali*”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che incrementa la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020, di 190 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO il comma 6 dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 73 del 2021, che finalizza il predetto fondo all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva;

VISTO, altresì, il comma 7 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sono individuati, ai fini dell'attuazione del predetto comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2021, n. 266/BIL, che assegna la somma di euro 90.000.000,00 al cap. 841, "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", iscritto nel Centro di responsabilità n. 17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di competenza del Dipartimento per lo Sport;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;

SU PROPOSTA del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport, signora Valentina Vezzali;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua, ai fini dell'attuazione del comma 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i criteri di gestione delle risorse del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" (di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

seguito “Fondo”), istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Fondo è finalizzato all’adozione di misure di sostegno e ripresa dei soggetti operanti nel settore sportivo danneggiati dalla sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivi, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disponibilità del Fondo)

1. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 190 milioni di euro per l’anno 2021, da destinarsi agli interventi di cui al successivo articolo 3.

2. Con il presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2021, n. 266/BIL, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, pari ad € 90.000.000,00.

Art. 3

(Riparto delle risorse e criteri di individuazione dei beneficiari)

1. Le risorse del Fondo per l’anno 2021 sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 31 gennaio 2021;
- b) essere affiliata a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva);
- c) essere titolare di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente all’Associazione/Società come parte conduttore, con destinazione d’uso strumentale prevalentemente sportiva, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
- d) essere titolare di uno o più contratti di concessione di impianto pubblico/area demaniale;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l'impianto oggetto della domanda;
- f) avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affiliati riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.

2. Prioritariamente, le risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già beneficiarie di erogazioni di contributi a fondo perduto effettuate dal Dipartimento per lo sport nel corso del 2021, secondo il seguente schema:

- a) un importo massimo pari a euro € 36.700.000,00 (trentaseimilionisettecentomila//00) è destinato al finanziamento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, aventi un contratto di locazione;
- b) un importo massimo pari a euro € 53.300.000,00 (cinquantatremilionitrecentomila//00) è destinato al finanziamento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, non intestatarie di contratti di locazione;
- c) successivamente, in caso di risorse residue, il Capo del Dipartimento per lo sport può emanare uno o più avvisi pubblici per l'individuazione di ulteriori beneficiari.

3. Il Dipartimento per lo sport pubblica gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie e gli importi spettanti relativi alle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Il Dipartimento per lo sport provvede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascun beneficiario, attraverso bonifico bancario, per il tramite della Banca nazionale del lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.

5. In caso di avviso pubblicato dal Dipartimento per lo sport, ai sensi del precedente comma 2 lettera c), la richiesta di erogazione del contributo viene presentata secondo le modalità e i termini definiti nell'avviso pubblico.

4. Il Dipartimento per lo sport effettua controlli a campione, ai fini della verifica dei requisiti e delle autodichiarazioni rese e del controllo delle spese effettuate, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma, 20 SET. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI